

Commissione Paritetica Professionale Lattonieri e Installatori

CANTONE TICINO

Lugano, 17 gennaio 2005 RA/ip

**Alle ditte Firmatarie singole e DFO
del settore tecnica della costruzione
affiliate alla Cassa Cantonale di
compensazione AVS**

Assoggettamento indennità contrattuali ai contributi AVS

Egregi signori,

a più riprese si sono verificati disguidi a proposito dell'assoggettamento di determinate indennità per rifusione di spese previste dal CCL, nell'ambito delle revisioni effettuate presso le ditte affiliate alla Cassa Cantonale di compensazione AVS. Nel corso di una riunione con i responsabili della Cassa Cantonale si è convenuto quanto segue:

- **l'indennità per lavori sporchevoli**, ai sensi AVS, è da considerare salario; si rileva peraltro che, nonostante il CCL ticinese, i datori di lavoro in busta paga lo considerano già tale;
- vengono riconosciuti fr. 15.- in via forfetaria a titolo di rimborso-spese per il **pasto**, se il lavoratore non può rientrare al suo domicilio, rispettivamente presso la sede della ditta; ciò deve essere reso verosimile da parte del datore di lavoro mediante un'apposita distinta. Ovviamente l'indennità non può essere calcolata quando il lavoratore è assente per malattia, infortunio, vacanza o altro. L'importo annuo massimo riconoscibile a questo titolo è in ogni caso di fr. 3'300.-;
- per la **trasferta a mezzo veicolo proprio** vengono riconosciuti fr. 0.60/km in via forfetaria ed il datore di lavoro deve tenere uno specifico conteggio in merito;
- **l'indennità di picchetto** è considerata salario ai sensi dell'AVS;
- le spese di **pernottamento** vengono riconosciute soltanto dietro presentazione del documento giustificativo (spesa effettiva).

I succitati parametri sono applicabili retroattivamente dal 01.01.2004.

Invitandovi a prendere nota di quanto sopra, ci è gradita l'occasione per cordialmente salutarvi.

**COMMISSIONE PARITETICA
LATTONIERI E INSTALLATORI**

Il segretario:

p. Renzo Ambrosetti

